

CHIARIMENTI

Quesito n° 1:

L'iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione è riportata sia a pag. 4 (punto 3) sia a pag. 7 (punto 2) quale è opportuno barrare?

Risposta n° 1:

Con la presente siamo a comunicare che non è necessario compilare e produrre l'Allegato 1 e 1bis in quanto le medesime informazioni e conferme potranno essere da Voi riportate utilizzando esclusivamente il DGUE.

Tale documento, infatti, come recita l'art. 85 del D. Lgs n° 50 del 2016, *consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:*

- a) *non si trova in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#);*
- b) *soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'[articolo 83](#);*
- c) *soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'[articolo 91](#).*

Quesito n° 2:

A pag. 6 il punto D) estratto dei bilanci non è richiesto dal disciplinare di gara; è il caso comunque di produrli?

Risposta n° 2:

Per quanto concerne tale quesito, siamo a significare che, in considerazione del fatto che sul Disciplinare di gara non vengono richiesti gli estratti di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, la Compagnia deve intendersi esentata dal produrre tale documentazione.

Quesito n° 3:

In caso di partecipazione alla gara in un raggruppamento temporaneo di imprese composto da una mandataria e da una mandante, si chiede se entrambe debbano possedere l'autorizzazione ai rami assicurativi relativi ai due Lotti di gara (ovvero sia mandante che mandataria debbano possedere sia l'autorizzazione al ramo infortuni che al ramo rct/o) o se, invece, sia sufficiente che la mandataria possieda l'autorizzazione al ramo assicurativo di un lotto e la mandante al ramo dell'altro lotto (per esempio la mandataria al ramo Infortuni e la mandante al ramo rct/o).

Risposta n° 3:

In riferimento al quesito posto, con la presente intendiamo specificare che il Disciplinare di gara prevede che, in caso di partecipazione alla gara in regime di R.T.I., per quanto concerne i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2 del documento, ed in particolare alla lettera b) di pag. 6, a pena di esclusione, ciascun soggetto deve esserne in possesso.

Ne deriva, pertanto, che sia la mandante che la mandataria debbano necessariamente possedere, nel caso specifico, sia l'autorizzazione al ramo Infortuni che al ramo RCT/O.

Quesito n° 4:

Segnaliamo una anomalia sulla scheda di offerta tecnica infortuni che allego: a pag. 2 di 6 al punto 3 viene indicata una somma di Rimborso Spese Mediche da infortunio con il minimo di € 50,00 mentre nello stesso documento a pag. 4 di 6 al punto 3 la stessa somma assicurata viene quantificata in € 5.000,00.

Quale deve intendersi quella giusta?

Risposta n° 4:

L'aumento della somma assicurata per il caso Rimborso Spese Mediche da infortunio deve intendersi pari ad € 50,00 e suoi multipli per ulteriori aumenti, come riportato sul Disciplinare di gara: quanto riportato a pagina 4 dell'allegato 2 – Offerta tecnica deve ritenersi un mero refuso.

Inoltre, in merito a quanto riportato al punto 4 delle varianti migliorative, che la riduzione della franchigia per il caso Rimborso Spese Mediche debba essere considerata con il minimo di € 25,00 e suoi multipli per ulteriori riduzioni; quanto indicato al punto 4) di pagina 3 ed al punto 4) della pagina 5, devono intendersi un mero refuso.

A tal proposito provvediamo a pubblicare l'Allegato 2 – Offerta tecnica corretto, ma che verranno considerate valide anche le offerte redatte sul documento riportante i refusi, concedendo la possibilità di effettuare modifiche a penna corrispondenti ai valori corretti.